



ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE-SICILIANO POMIG.
Via Roma, 77- 80038 Pomigliano d'Arco
Ambito NA 19 Cod. Fisc.: 93076650634 Codice mecc.; NAIC8G0007
Telefono e Fax 081 3177300- e-mail: naic8g0007@istruzione.it

Prot. N° 6694-I del 15/09/2025

**A tutti i collaboratori scolastici
Alla Dsga**

Oggetto: Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai collaboratori scolastici.

La sottoscritta **Prof.ssa Filomena Maria Favicchio**, in qualità di **Datore di Lavoro** dell'I.C. 3 "Ponte – Siciliano – Pomig."

VISTO l'art.15 del D.Lgs. n. 81/08 – Misure generali di tutela;
VISTO l'art.17 del D.Lgs. n. 81/08 – Obblighi del datore di lavoro;
VISTO l'art.20 del D.Lgs. n. 81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
VISTO l'art.36 del D.Lgs. n. 81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;
VISTO il D.M. del 10/03/1998 "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*";
VISTO il D.Lgs. n. 106/09 "*Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
VISTO il D.M. 26/08/1992 "*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*";
VISTO il D.M. 12/05/2016 "*Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica*";
VISTO il Decreto del 07/03/2017 "*Regola tecnica prevenzione incendi attività scolastiche*";
SENTITO il parere del Responsabile S.P.P.;

COMUNICA

Per **Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)** si intende qualsiasi attrezzatura ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI quindi devono essere impiegati (art. 75 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi o sistemi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI nella scuola devono essere utilizzati dai collaboratori scolastici nei momenti di esposizione ad agenti chimici, cioè durante le attività di pulizia dei locali scolastici con i prodotti forniti.

Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui all'**art. 20 comma 2 lettera d del D.Lgs. n. 81/08**, con la presente

DISPONE

- **che tutti i collaboratori scolastici siano dotati dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di seguito specificati e li indossino:**
 - guanti monouso in lattice;
 - mascherina protettiva delle vie respiratorie;

- scarpe antinfortunistiche (anche fornite negli anni precedenti, se in buono stato);
- occhiali di protezione per gli occhi.
- Che i dispositivi di protezione individuali sopra elencati siano consegnati tramite attestazioni di consegna.
- Che usino i DPI in modo personale.
- Che utilizzino i DPI solo in ambito lavorativo.
- Che custodiscano i DPI, al termine delle attività, negli appositi spazi individuati.
- Che non apportino modifiche ai DPI di propria iniziativa.
- Che non danneggino i DPI in modo premeditato.
- Che controllino la periodicità di sostituzione dei DPI, come indicato dal produttore nell'apposita documentazione tecnica.
- Che indossino idonei indumenti adatti al lavoro in funzione delle attività dagli stessi svolte.
- Che segnalino difetti o inconvenienti rilevati durante l'uso dei DPI al DSGA che provvederà alla sostituzione.
- Che chiedano al DSGA il reintegro dei DPI una volta usurati e non più idonei allo scopo.
- Che è tassativamente vietato l'uso di qualsiasi mezzo rudimentale (sedie, banchi, scrivanie, cattedre, davanzali, ecc.) per il raggiungimento di postazioni in elevazione.

Si allega alla presente le linee guida scale portatili.

Le modalità di utilizzo dei **DPI**, vengono controllate dai preposti, Collaboratori del Dirigente Scolastico, dal DSGA e dal Dirigente Scolastico.

Se non si è in possesso di tutti i DPI elencati sopra si pregano gli interessati di comunicarlo compilando il modello di richiesta allegato alla presente e consegnandolo in segreteria, affinché il DSGA possa provvedere alla distribuzione e/o agli acquisti, in caso di carenza in magazzino.

Nei casi di allergia ai prodotti citati o a materiali di pulizia o a detergenti, si prega l'immediata segnalazione documentata al Datore di lavoro, che provvederà a dotare i dipendenti di DPI anallergici o segnalerà la problematica al medico competente per le soluzioni del caso.

Quanto sopra ai sensi dell'art.20 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 81/08.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Maria Favicchio



ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE-SICILIANO POMIG.
Via Roma, 77- 80038 Pomigliano d'Arco
Ambito NA 19 Cod. Fisc.: 93076650634 Codice mecc.; NAIC8G0007
Telefono e Fax 081 3177300- e-mail: naic8g0007@istruzione.it

ALLEGATO

RICHIESTA Dispositivi di Protezione Individuale ai Collaboratori Scolastici

D.Lgs. 81/2008 Il/La sottoscritto/a _____

in servizio presso questo Istituto in qualità di Collaboratore Scolastico, plesso _____

D I C H I A R A

Di aver preso visione della Circolare n. 19 e di segnalare quanto segue in merito ai Dispositivi di Protezione Individuale:

<i>DPI</i>	<i>ANCORA IN POSSESSO ALLA DATA ODIERNA</i>	<i>DA ACQUISTARE</i>	<i>Taglia o misura</i>
Mascherina protettiva delle vie respiratorie	☐ SI ☐ No	☐ SI ☐ No	
Occhialini di protezione per gli occhi	☐ SI ☐ No	☐ SI ☐ No	
Guanti in lattice monouso	☐ SI ☐ No	☐ SI ☐ No	
Guanti di gomma	☐ SI ☐ No	☐ SI ☐ No	
Camice da lavoro	☐ SI ☐ No	☐ SI ☐ No	
Scarpe antinfortunistiche con punta anti-schiacciamento (necessarie per lavori di spostamento carichi e di piccola manutenzione)	☐ Ricevute nell'a.s. 21/22 ☐ Ricevute nell'a.s. 22/23 ☐ Ricevute nell'a.s. 23/24 ☐ Ricevute nell'a.s. /	☐ SI ☐ No	

Segnala, inoltre, i seguenti ulteriori dispositivi di protezione dei quali ritiene importante la fornitura:

per i seguenti motivi:

Pomigliano d'Arco, (data)_____ Il Collaboratore Scolastico (firma)_____

D.LGS.81/2008 - NORMATIVA SULLE SCALE PORTATILI

Le scale portatili hanno nell'articolo 113 del D.LGS.81/08 la loro norma di riferimento

Art. 113 (D.LGS81/2008) Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
 - a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
 - b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3.
5. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
6. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

- a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
 - b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
 - c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
 - d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
 - e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
 - f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
- a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
 - b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
 - c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
 - d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.

ALLEGATO XX

A. Costruzione e impiego di scale portatili

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
- a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte I.a e parte 2.a;
 - b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:
 - laboratorio dell'ISPESL;
 - laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
 - laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
 - laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
 - laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
 - c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

- una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
- le indicazioni utili per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
- gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilasci, dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1.a e parte 2.a;
- una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1.a e parte 2.a.

2. L'attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

